

Regolamento sull'uso dei telefoni cellulari e dei dispositivi elettronici

(approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 3 ottobre 2013)

Premesso che l'uso del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici da parte degli studenti durante l'attività didattica rappresenta una causa di distrazione per sé e per i compagni ed un elemento di disturbo rispetto all'ordinato svolgimento delle lezioni:

1. Durante le attività didattiche è fatto divieto a tutti gli studenti di utilizzare o comunque tenere accesi il telefono cellulare ed altri dispositivi elettronici (fotocamere, videocamere, lettori Mp3, tablet) di loro proprietà o in loro possesso, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 249/98 (*Statuto delle studentesse e degli studenti*)

2. Tale divieto vale in aula come negli altri spazi didattici o negli ambienti comuni degli edifici scolastici dell'Istituto.

3. Gli studenti potranno tuttavia utilizzare o comunque tenere accesi i cellulari e gli altri apparecchi di cui sopra esclusivamente nei seguenti periodi:

- a) prima dell'inizio delle lezioni del mattino;
- b) dopo il termine delle lezioni;
- c) durante gli intervalli;
- d) durante la pausa pranzo tra le lezioni del mattino e quelle del pomeriggio.

4. In circostanze eccezionali, per esigenze straordinarie di comunicazione con la famiglia, preventivamente comunicate al docente, gli studenti potranno essere autorizzati a tenere acceso (ed eventualmente utilizzare) il cellulare e gli altri apparecchi di cui sopra anche durante le ore di lezione con il permesso esplicito dell'insegnante dell'ora.

5. Al di fuori dei periodi e casi di cui ai due precedenti articoli, l'utilizzo del telefono cellulare e degli altri dispositivi elettronici è inoltre consentito durante le attività didattiche nel solo caso in cui l'attività programmata preveda l'impiego degli strumenti digitali. Il docente che segue l'attività è tenuto a vigilare che gli strumenti digitali siano utilizzati dagli studenti esclusivamente per le finalità didattiche programmate.

L'eventuale utilizzo occasionale da parte di singoli studenti di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle lezioni per finalità didattiche deve sempre essere espressamente autorizzato dal docente.

6. È fatto divieto assoluto di effettuare riprese, fotografie, registrazioni di suoni con qualsiasi tipologia di apparecchiatura elettronica adatta a tali scopi, salvo diversa disposizione esplicita del titolare del trattamento, da concordarsi di volta in volta e comunque sempre preventivamente al trattamento (con formale informazione preventiva degli interessati e acquisizione del loro libero consenso, preventivo ed informato).

7. E' altresì fatto espresso divieto ai docenti di utilizzare telefoni cellulari (o altri apparecchi elettronici equivalenti) per effettuare comunicazioni durante lo svolgimento di attività di insegnamento (ai sensi della C.M. 362/1998). Eccezioni al riguardo, in relazione a circostanze straordinarie, possono essere ammesse solo su espressa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

8. E' facoltà del docente chiedere agli studenti di depositare i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici sulla cattedra durante lo svolgimento delle prove scritte in classe.

9. Spetta ai docenti la sorveglianza del rispetto del divieto all'interno dell'aula. Spetta ai docenti ed ai collaboratori scolastici analoga sorveglianza nelle parti comuni degli edifici scolastici.

10. Nel caso in cui un docente accerti l'utilizzo o comunque l'accensione di telefono cellulare o di altro apparecchio di cui sopra da parte di uno studente in modo difforme da quanto precedentemente stabilito, il docente è tenuto a:

- a) registrare l'infrazione sul registro di classe;
- b) ritirare il telefono cellulare o il dispositivo elettronico e consegnarlo presso l'ufficio di Vicepresidenza (dove sarà riconsegnato allo studente al termine delle lezioni).

11. Quando la violazione nell'uso del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici avvenga nel corso di una prova scritta, il docente è tenuto a:

- a) registrare l'infrazione sul registro di classe;
- b) ritirare immediatamente allo studente la prova in corso di svolgimento (che sarà valutata con il voto tre);
- c) ritirare il telefono cellulare o il dispositivo elettronico e consegnarlo al Dirigente scolastico (presso cui lo studente potrà ritirarlo al termine delle lezioni).

12. Alla terza infrazione del presente Regolamento commessa da uno studente e regolarmente annotata sul registro di classe, il telefono cellulare o il dispositivo elettronico dovrà essere ritirato presso l'Ufficio di presidenza dai genitori dello studente.